

Regolamento del Consiglio Nazionale Arcigay

Articolo 1.

Il Consiglio Nazionale può deliberare se sono presenti al voto, in persona o con delega, la metà più uno del totale dei/delle consiglieri*, eccetto per quanto previsto alla lettera a) art. 23 dello Statuto Nazionale, per cui non è previsto il voto per delega”

Articolo 2

Il/La componente del Consiglio nazionale decade dalla carica qualora non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio.

Il/La componente del Consiglio nazionale espulsi* da Arcigay da una associazione aderente ad ARCIGAY decade dalla carica di Consigliere* nazionale. A norma dell'articolo 23 dello Statuto, il/la componente del Consiglio nazionale sospesi* da Arcigay non può esercitare il diritto di voto né proporre ordini del giorno al Consiglio nazionale per tutta la durata della sospensione. Le dimissioni dalla carica di consigliere* nazionale devono pervenire all'ufficio di Presidenza Nazionale in forma scritta. La Presidenza Nazionale dà lettura delle dimissioni al Consiglio nazionale successivo al ricevimento delle stesse. Le dimissioni non devono essere accettate e sono efficaci dal consiglio nazionale prossimo alle stesse, prima di allora possono essere ritirate, le dimissioni vanno inviate alla Presidenza Nazionale.

Articolo 3

Il Consiglio Nazionale sostituisce i/le componenti del Consiglio Nazionale decaduti* o dimissionari* e provvede alla nomina dei/delle nuovi* consiglieri* nazionali secondo quanto stabilito dallo statuto

Articolo 4

Le riunioni e le discussioni del Consiglio nazionale sono pubbliche e chiunque può presenziarvi. Spetta alla Presidenza nazionale assicurare la massima trasparenza e pubblicità delle riunioni del Consiglio nazionale e delle deliberazioni assunte.

Le riunioni sono presiedute dal/dalla Presidente Nazionale, o in sua assenza, dal/dalla Vicepresidente Vicari* o dal/dalla Vicepresidente o un/una delegati*. Di ogni riunione del Consiglio nazionale deve essere redatto un verbale delle deliberazioni assunte che deve essere letto e approvato alla fine di ogni riunione. Il Verbale deve essere sottoscritto in ogni pagina dalla Presidenza Nazionale che ha presieduto la riunione e deve essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione. Una copia del verbale, con gli eventuali allegati e documenti approvati deve essere inviata al Collegio dei Garanti entro 15 giorni dalla riunione e pubblicato sul sito dell'associazione.

La Presidenza Nazionale si dota di un/una segretario* verbalizzatore votato dal CN tra i/le consiglieri* in carica.

Articolo 5

La Presidenza Nazionale deve convocare il Consiglio nazionale almeno una volta all'anno. Deve procedere alla convocazione entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta:

- quando ne faccia richiesta la Segreteria nazionale. In tal caso il/la Segretario* Generale trasmette via mail al/alla Presidente Nazionale, l'estratto del verbale approvato dalla Segreteria nazionale contenente i punti dell'ordine del giorno di cui si chiede la discussione e le eventuali votazioni nonché i documenti di cui viene richiesta la distribuzione in allegato alla convocazione, indicando la data del consiglio;
- quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei/delle consiglieri* nazionali. In tal caso i/le richiedenti inviano via mail all'Ufficio di Presidenza i punti dell'ordine del giorno di cui si chiede la discussione e le eventuali votazioni nonché i documenti di cui viene

richiesta la distribuzione in allegato alla convocazione e l'elenco dei/delle sottoscrittore* della richiesta.

La data della riunione non deve essere fissata prima di 30 giorni e non oltre i 60 giorni dalla data di invio della comunicazione di convocazione. L'ordine del giorno non è più modificabile oltre i 14 giorni dalla data della riunione del Consiglio. Ogni consigliere* nazionale, entro 8 giorni dalla riunione del Consiglio, può proporre documenti di indirizzo e di controllo inviando una mail alla Presidenza nazionale. Oltre tale data è necessaria la sottoscrizione di un minimo di 10 consiglier* nazionali.

Articolo 6.

In caso di urgenza la Segreteria Nazionale con una delibera motivata approvata all'unanimità o la metà dei/delle consiglier* nazionali può richiedere alla Presidenza Nazionale una convocazione urgente del Consiglio Nazionale indicando la data della riunione anche prima dei 30 giorni previsti dall'articolo precedente.

Il/La Presidente Nazionale o il/la Vicepresidente Vicari* o il/la Vicepresidente convoca tempestivamente il Consiglio Nazionale nella data indicata dai richiedenti.

Articolo 7

Ad ogni Consiglio nazionale il/la Tesorier* deve relazionare sinteticamente sull'andamento finanziario dell'associazione e sulla situazione patrimoniale.

Su ogni documento che abbia impatto sul bilancio il/la Tesorier* nazionale esprime un proprio parere di congruità e di sostenibilità finanziaria. La relazione del/della Tesorier* e il parere sui documenti pervenuti al Consiglio devono essere inviati preliminarmente alla Presidenza nazionale e agli/alle aventi diritto almeno 5 giorni prima dalla data della riunione del Consiglio e riportati sul verbale.

Articolo 8

Il/La Segretari* Generale presenta al Consiglio nazionale i/le candidat* alla Segreteria nazionale da eleggere da parte del CN.

Detta elezione avviene per voto palese salvo che un terzo dei/delle consiglier* presenti non richieda il voto segreto. Nel caso in cui fra i/le componenti* eletti alla Segreteria nazionale vi siano dei/delle consiglier* nazionali indicati dai Comitati provinciali la Presidenza Nazionale deve inviare una comunicazione scritta al/alla Presidente del Comitato territoriale che aveva indicato il/la Consigliere* elett* alla Segreteria nazionale con la quale chiede che venga indicat* un/una supplente che verrà ratificat* dal Consiglio nazionale nella prima riunione successiva. Nel caso il/la supplente non venga indicat*, il posto in Consiglio nazionale resterà vacante. Il Consiglio nazionale può far decadere, anche individualmente, i/le componenti elett* della Segreteria nazionale. Le richieste di votazione per la decadenza individuale o collettiva della Segreteria nazionale devono essere sottoscritte da almeno 1/3 dei/delle componenti del Consiglio Nazionale o dal/dalla Segretari* Generale.

Articolo 9

Il commissariamento di un Comitato territoriale deve essere richiesto dalla Segreteria nazionale a norma dell'articolo 29 dello Statuto nazionale.

Con la richiesta di commissariamento la Segreteria nazionale deve indicare: 1) il Comitato che si intende commissariare; 2) i motivi a fondamento del provvedimento secondo quanto previsto dall'articolo 29 dello Statuto Nazionale; 3) la copia del parere rilasciato dal Collegio dei Garanti; 4) il nominativo del/della commissari* proposto.

La Presidenza Nazionale deve informare il/la Presidente del Comitato interessato dal provvedimento di commissariamento, inviando copia della richiesta della Segreteria e

invitando il/la Presidente o un/una suo/a delegat* affinché presenzi alla riunione del Consiglio nazionale.

Articolo 10

La Presidenza Nazionale si dota di una sua email per ricevere le comunicazioni ufficiali:

ufficio.presidenza@arcigay.it

che viene inoltrata a: Presidente, Vicepresidente Vicari* e Vicepresidente.